

R.G. 1/16 c.p.



TRIBUNALE DI MATERA


Il Giudice

ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso presentato ex lege n. 3/2012 da MUSILLO MARIA, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sulla stessa;
- considerato che nella specie si verte in ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti e non di piano del consumatore, atteso che, per quanto desumibile dal ricorso, i debiti sono stati contratti nell' ambito dell' esercizio di attività di conduzione di compendi agricoli produttivi;
- rilevato che ai sensi dell'art. 10 legge citata. il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 l'accordo di ristrutturazione dei debiti si deve fondare su *"di un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di credit.....e che preveda, "le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*;
- considerato che non appalesandosi la completezza delle indicazioni contenute nella proposta e nella relazione del professionista incaricato, è stato assegnato apposito termine per la relativa integrazione;
- posto che la proposta risulta essere stata corredata dalla documentazione e dichiarazioni necessarie, e dalla relazione particolareggiata che ha dato contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) dell' art. 9;
- considerato che il Giudice deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;
- considerato pertanto che, la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta, debba essere effettuata alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;

- rilevato che la documentazione allegata all' istanza e le precisazioni contenute, devono ritenersi rispondenti ai requisiti previsti ex art. 9 legge cit.:
- rilevato peraltro che anche con la relazione del professionista e relative integrazioni, sono stati resi specifici chiarimenti ai fini di poter comprendere quale sia in concreto la probabile convenienza del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, ed essendo stata valutata l' alternativa esecutivo/liquidatoria, al cospetto dei benefici derivanti dai pagamenti rateali;
- ritenuto, anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta, che le prospettive ed i tempi di recupero per i creditori, devono apparire più favorevoli, in ipotesi, rispetto alla liquidazione dei beni in sede esecutiva;
- rilevate le precisazioni rese e delle integrazioni e specificazioni desumibili dal corredo documentale allegato, atteso che:
 - a) sono state rese precisazioni in ordine alle somme da destinarsi al compenso del professionista che costituiscono onere prededucibile e vanno a carico della procedura, e devono essere computate ai fini del fabbisogno complessivo per l' esecuzione del piano;
 - b) non essendo state rese precisazioni <pur essendo stata formulata specifica richiesta al riguardo> e specificazioni in ordine agli specifici titoli fondanti i debiti oggetto di richiesta di Equitalia, e dovendosi evidenziare che i debiti insuscettibili di falcidia (ex art. 7) e decurtazione possono essere oggetto di pagamento rateale e dilazionato <e non quindi di pagamento in percentuale, potendo la relativa ravvisabilità risultare di chiaro ostacolo alla suscettibilità di omologazione> deve desumersi che, concernendo il pagamento in percentuale in sostanza tutti i crediti azionati da Equitalia (tranne la somma per ritenute non versate, da pagarsi al 100%) tali importi <in mancanza di ulteriori precisazioni> non debbano ritenersi riferiti a debiti insuscettibili di falcidia, dovendosi peraltro riservare ogni ulteriore approfondimento al riguardo, ed ai fini del vaglio di omologabilità;
 - c) per quanto disposto ex art. 7 comma I°, e circa quanto specificamente previsto in merito al soddisfacimento dei creditori privilegiati, si è dato quindi riscontro nei termini in atti indicati, essendo stato prospettato il relativo soddisfacimento in percentuale, quale soddisfazione conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria/esecutiva, e stante quanto indicato sulle percentuali e somme oggetto di soddisfacimento;
 - d) quanto alle garanzie fornite a sostegno del piano e relativa fattibilità, stante quanto previsto specificamente dall' art. 8 comma II°, si è



evidenziato che una le somme <€ 25.000,00 annui> saranno rinvenienti da contratto di affitto di fondi rustici;

e) quanto ai beni del debitore e relativo valore, è stato quindi precisato che trattasi di beni immobili a vocazione agricola, per i quali vi è stato un decremento di valore negli ultimi anni, deducendosi quindi essere più favorevole l' alternativa dell' Adr rispetto a quella della liquidazione a mezzo procedimenti esecutivi coattivi;

f) quanto innanzi consente di inferire i supporti argomentativi di riferimento alle valutazioni sulla prospettiva temporale di soddisfacimento e correlata fattibilità, risultando in tal guisa intellegibile il giudizio formulato dal professionista sulla probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, e tanto anche a fronte della previsione di pagamenti rateali in un periodo protratto;


- considerato quindi che possa procedersi alla fissazione dell' udienza ex art. 10 della legge, dovendosi disporre quanto previsto dai comma I° e II° della medesima norma, e per acquisire le valutazioni del ceto creditorio che dovrà esprimersi sulla convenienza della proposta, essendo rimessa ai creditori la relativa valutazione e quindi dovendo i medesimi esprimersi in definitiva sulla convenienza della proposta di accordo;

- rilevato che a fronte di una **debitoria complessiva indicata** in:

- a) € 86.000,00, nei confronti di Italfondiaro;
- b) € 27.000,00 nei confronti della Cerved Credit Managment s.p.a.;
- c) € 116.939,56 nei confronti di Equitalia;
- d) € 7.000,00 nei confronti di Scaranto Domenico

si propone il pagamento di:

- a) Il pagamento del 64,58% del credito di Italfondiaro, e quindi per la somma di € 55.538,80 (rilevandosi peraltro che il credito indicato per la Italfondiaro parrebbe già essere oggetto di una definizione transattiva) in quattro rate annuali;
- b) Il pagamento del 64,58% del credito di Cerved s.p.s., e quindi per la somma di € 17.436,00 in due rate annuali;
- c) Il pagamento del 53,00% (tranne che gli importi per ritenute non versate) dei crediti azionati da Equitalia , e quindi per la somma di € 61.751,17 in 8 rate annuali di importo di € 7.718,89;
- d) Il pagamento del 64,58 del credito di Scaranto e per € 4.520,60 in unica soluzione;



- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di piano è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 10 Legge n. 3/2012,;
- ritenuto che occorre procedere alla fissazione udienza, in un tempo compatibile con le necessità di notifica e nel rispetto dei termini ex lege previsti;

p.q.m.

FISSA per quanto previsto ex art. 10 legge n. 3/2012 l'udienza del 2 marzo 2017.
DISPONE la comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima della predetta udienza, e nelle forme previste dal comma I° dell'art. 10 suddetto, della proposta e del presente decreto.

DISPONE che la proposta ed il decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale e nel registro delle imprese

DISPONE che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, e da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo che per i titolari di crediti impignorabili.

Riserva all'esito ogni valutazione al riguardo.

Si comunichi

Matera, 21/12/2016

Il G.D.

Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi **22 DIC. 2016**
IL CANCELLIERE